

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ - PALAZZO CIVICO - ANNO 2022 (C.O. 4841). SCHEMA DI CONTRATTO PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE

CUP C19H20000030004

CIG Z393C944C9

completamento servizio anno 2025

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, arch. Eros Primo, domiciliato per la carica in Torino, piazza IV Marzo 19, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, vigente all'epoca dell'affidamento principale, ed il professionista individuato nella persona dell'ing. Giuseppe Mazzeo, (di seguito denominato Professionista) C.F. omissis, con studio in Torino (C.A.P. 10144), via Avellino 25, scala B, Partita I.V.A. 08346210019 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1779 del 25 marzo 2025, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Professionista suindicato, in prosecuzione dell'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria opere per la prevenzione incendi Piazza Palazzo di Città - Palazzo Civico - Anno 2022" (C.O. 4841) affidato con determinazioni dirigenziali n. DD 6093 del 26 ottobre 2023 e n° DD 8388 del 27 dicembre 2023, il servizio tecnico professionale per le medesime funzioni da espletarsi in

relazione agli interventi individuati nel progetto variante e di opere supplementari riferito all'appalto di cui sopra, approvato ai sensi dell'art. 106, commi 1b) e 2b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n° n. 1779 del 25 marzo 2025.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett b) e 114 comma 1 del D.Lgs.36/2023, in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta, per il Professionista, per tutta la durata dei lavori, principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 91, comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 e redigere il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ai lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione, verificare altresì l'avvenuto coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle diverse imprese;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza disposto dalle imprese esecutrici dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
- proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione da consegnare al Responsabile dei Lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92, d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- collaborare con il RL/RUP per l'invio all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle eventuali comunicazioni inerenti alle "gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere.
- il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare un numero minimo di 2 visite settimanali al cantiere opportunamente stabilite, oltre a garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo richiedano e in tutte le circostanze che il Direttore dei Lavori o il Responsabile dei Lavori riterranno opportune.

La documentazione, relativa/consequente ai suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile dei Lavori.

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare personalmente le due visite settimanali in cantiere previste contrattualmente e non potrà in nessun caso delegare a terzi tale adempimento. Saranno ammesse assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali, ed in tali occasioni il Coordinatore dovrà delegare a persona di propria fiducia, in possesso dei necessari requisiti di legge, l'assolvimento delle funzioni di cui al presente contratto.

Il Coordinatore potrà a discrezione delegare a personale di propria fiducia, espressamente individuato, ulteriori visite oltre alle due minime sopraindicate.

Al termine di ogni visita il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura di un apposito verbale, redatto secondo uno schema fac-simile concordato con la Committenza e possibilmente dattiloscritto, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al Responsabile dei Lavori.

Il Professionista svolgerà l'incarico sotto le direttive del Responsabile dei Lavori nella persona dell'arch. Eros Primo, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione Manutenzioni Edifici

Comunali, in qualità di Dirigente e Responsabile del Procedimento, dal quale riceverà istruzioni circa lo svolgimento degli incarichi sopra citati, e dovrà altresì rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori delle opere di cui all'oggetto.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Il Professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati / documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi Allegati.

Inoltre è richiesto al Professionista, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare un numero minimo di 2 (due) visite settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qual volta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Infine è tenuto a relazionare settimanalmente in forma scritta sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento del cantiere ed inviare i rapporti di visita e relazione periodica al Responsabile dei Lavori, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Con riferimento all'importo delle opere di variante ed opere supplementari, l'incremento rispetto al contratto originario dovuto per le competenze professionali riferite a tali opere è calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per un importo di Euro 3.360,86 (come da schema di parcella approvata dal Servizio Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle) che, con applicazione del ribasso offerto dal professionista, pari al 61%, viene ridefinito pari ad Euro 1.310,74, come di seguito riportato:

- Importo compenso complessivo lordo (contr. origin. + contratto OO.Supp)	€ 18.537,93
- Rimborso spese	€ 4.634,48
- Totale	€ 23.172,41
- Riduzione 61%	€ - 14.135,17
- Totale corrispettivo al netto del ribasso (contr. origin. + OO.Supplem)	€ 9.037,24 (A)
- importo compenso contratto originario (a dedurre)	€ - 7.726,50 (B)

- **incremento contrattuale per prestazioni opere supplementari (A-B)** € **1.310,74**

Il Professionista accetta tale importo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

Art. 5 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario ed i compensi di cui sopra verrà corrisposto come segue:

- primo acconto del 50%, al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori relativo alle opere supplementari;
- saldo, pari al residuo 50%, successivamente all'emissione del certificato di ultimazione lavori, previa verifica di conformità della prestazione.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013 da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali il contributo Inarcassa 4% e I.V.A. 22%, se dovuti.

Art. 7 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi di legge derivanti dall'incarico conferito al Professionista, e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 8 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall' Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

La risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 Codice Civile sia nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 07213/004 del 10/12/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari,

sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del R.U.P. nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i

Art. 12 - ESECUTIVITÀ

In ottemperanza al disposto dell'art. 32, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 29, comma 1 del Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 386, vigente all'epoca dell'affidamento principale, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

IL PROFESSIONISTA

ing. Giuseppe MAZZEO

(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Eros PRIMO

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 5 (modalità di liquidazione dei compensi professionali), Art. 8 (spese contrattuali, imposte e tasse), Art. 9 (recesso), Art.10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (risoluzione delle controversie e foro competente).

Torino, lì *(data di apposizione della firma digitale)*

IL PROFESSIONISTA

ing. Giuseppe MAZZEO

(firmato digitalmente)